

N. R.G. 5883/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 5883/2017

tra

FLORINDO PALLADINO

RICORRENTE

e

NEXUS ADVANCED TECHNOLOGIES SRL

RESISTENTE

Oggi **10.5.2017**, alle ore 12.22, innanzi al g.d., sono comparsi:

- per il ricorrente FLORINDO PALLADINO l'avv. DE BENEDETTI;
- per la srl resistente il legale rappresentante FULVIO VANACORE con l'avv. RESTUCCIA.

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott. sse MICHELA PIOLATTO e LUCIA SONNATI.

L'avv. DE BENEDETTI si riporta alle note autorizzate 14.4.2017 e precisa che nel frattempo è stato approvato il bilancio della srl al 31.12.2016, bilancio chiuso sostanzialmente senza utile, circostanza che rende ancora più stringente l'esigenza di verificare la documentazione sociale senza oscuramenti.

Il g.d. procede quindi all'esame delle richieste da ultimo formulate dal difensore del ricorrente, rispetto alle quali le parti così chiariscono le loro posizioni:

- punto n.1 note 14.4.2017:
 - il ricorrente insiste per la consegna di copia delle fatture attive 2016 e 2017 senza oscuramento delle prestazioni;
 - la resistente ribadisce che non è stata chiarita l'esigenza di controllo cui si riferisce tale richiesta, in particolare il risultato dell'ultimo bilancio essendo dipeso da operazioni straordinarie, la società è comunque disponibile a fornire un elenco nominativo dei clienti con indicazione del fatturato anno per anno e una descrizione generica dell'attività;
- punto n.2 note 14.4.2017:
 - il ricorrente insiste nella richiesta degli elaborati del sistema JIRA,

pagina 1 di 6

Firmato Da: RIVA ORUGNOLA ELENA, MARIA, MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7626 - Firmato Da: PORTALE MARIA, LUISA Emesso Da: POSTECOM CAG Serial#: 163153



- la resistente e, personalmente il sig. VANACORE, ribadisce che si tratta di uno strumento *software* per la pianificazione dello sviluppo di *software* destinati ai clienti e quindi che non vi è alcun diritto di controparte ad ottenere la relativa documentazione che non ha risvolti né amministrativi né contabili,
- il ricorrente ribadisce che dai rapporti JIRA emerge la distribuzione sui vari progetti delle ore lavorate, il sig. VANACORE ribadisce che tale tipo di informazione inerisce alla cd contabilità industriale in senso stretto, per la cui tenuta non vi è obbligo di legge e che quindi non può essere oggetto delle richieste del socio;
- punto n.3 note 14.4.2017:
 - la resistente dichiara che i contratti passivi sono stati tutti consegnati, mentre i contratti attivi corrispondono alle offerte ai clienti che una volta accettate rappresentano il testo negoziale, per cui rispetto a tale documentazione sussiste la necessità di riservatezza già evidenziata alla scorsa udienza;
 - il ricorrente conferma che i contratti passivi sono stati consegnati, per i contratti attivi ribadisce che le esigenze di riservatezza non paiono configurabili per quanto riguarda i contratti già stipulati e in corso;
 - la resistente sottolinea che tali esigenze sono presenti anche per i contratti in corso;
- punto n.4 note 14.4.2017:
 - il sig. VANACORE ribadisce che non vi è la prassi di redigere lettere di incarico per uso dei beni aziendali, come il ricorrente ben sa;
 - la difesa del ricorrente prende atto di tale di chiarazione;
- punto n.5 note 14.4.2017 vedi sopra punto n.3;
- punto n.6 note 14.4.2017:
 - la difesa del ricorrente prende atto che con il doc. 19 allegato alle note autorizzate del 3.5.2017 avversarie sono stati prodotti i doc. richiesti per gli anni 2015 e 2014 e prende altresì atto che per il 2016 controparte ha affermato non esservi stato alcun rapporto contrattuale con ACCENTURE SPA;
- punto n.7 note 14.4.2017:
 - le difese ribadiscono le rispettive posizioni già esposte nelle note autorizzate, il sig. VANACORE dichiara che gli è giunta notizia di proposte del PALLADINO accennate a dipendenti di NEXUS, l'avv. DE BENEDETTI contesta tale affermazione in quanto non veritiera;
- punto n. 8 note 14.4.2017:
 - il ricorrente prende atto che la richiesta riguarda documentazione pertinente ad altra società, sia pure partecipata da NEXUS.

L'avv. DE BENEDETTI dichiara che in ogni caso il ricorrente PALLADINO è disponibile a sottoscrivere un impegno a non assumere alcun dipendente di NEXUS per un periodo di tempo ragionevole quale quello ad esempio di 24 mesi.

Su richiesta di chiarimenti del g.d. l'avv. DE BENEDETTI dichiara che il ricorrente è pure disponibile a sottoscrivere un impegno specifico all'utilizzo di copia della documentazione ottenuta



solo nell'ambito di rapporti con la società e/o con i suoi amministratori e con esclusione di ogni divulgazione nei confronti di altri soggetti nonché di ogni utilizzo nei contatti con altri soggetti.

Il sig. VANACORE dichiara che uno specifico impegno di non concorrenza era stato richiesto al ricorrente nella fase stragiudiziale, a novembre 2016, come risulta dalle pec allegate alla prima memoria difensiva, non avendo poi il ricorrente nulla risposto al riguardo.

L'avv. RESTUCCIA precisa che quanto alla consegna di copia dei cedolini con i nominativi dei dipendenti la società è disponibile a tale consegna in presenza di un impegno del ricorrente come quello sopra descritto dal g.d. mentre per quanto riguarda la consegna di copia dei contratti con "in chiaro" la descrizione delle prestazioni la società sarebbe disponibile alla consegna solo ove il ricorrente firmasse uno specifico patto di non concorrenza. In ogni caso chiede il rigetto delle ulteriori richieste del ricorrente, chiedendo che nella regolamentazione delle spese si tenga conto di tutte le circostanze fin qui evidenziate.

L'avv. DE BENEDETTI insiste nelle richieste di cui alle note autorizzate nei limiti di cui sopra, ribadendo la disponibilità del PALLADINO a firmare l'impegno di cui sopra, eventualmente anche integrato con l'impegno del PALLADINO di non instaurare rapporti commerciali con gli attuali clienti della società per un periodo di tempo ragionevole.

Il Giudice

si riserva di provvedere sul ricorso.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che,

- o come risulta dalle note autorizzate depositate il 14.4.2017 dal ricorrente e come specificato nel verbale che precede,

la documentazione sociale -oggetto del ricorso cautelare ex artt. 2476 cc e 700 cpc depositato dal socio PALLADINO nei confronti della SRL NEXUS ADVANCED TECHNOLOGIES- è stata *medio tempore* in gran parte resa accessibile al socio ricorrente, sussistendo oggi contrasto tra le parti solo in riferimento a taluni specifici documenti come sopra individuati nel verbale di udienza, rispetto alla cui accessibilità, ovvero completa accessibilità senza mascheramenti, non è quindi cessata la materia del contendere;

ritenuto che,

- o indiscusso nella sostanza tra le parti il diritto del socio di srl non amministratore -qual è il ricorrente- di avere accesso alla documentazione sociale ex art.2476 secondo comma cc, diritto, secondo un costante e condivisibile orientamento di questo Tribunale, esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, e tutelabile in via d'urgenza in riferimento alla esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali,

quanto ai residui contrasti tra le parti debba farsi riferimento all'altrettanto costante e condivisibile orientamento di questo Tribunale relativo al contemperamento di tale diritto rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali,



- contemperamento da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale *“comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei "dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art.2476 cc secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società”* (così, ad esempio, l'ordinanza 29.9.2015 nel proc. rg n. 41539/2015 reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it);

ritenuto in particolare che tale soluzione debba essere adottata anche nel caso di specie, nel quale la prospettazione della società resistente,

- in ordine ad un uso potenzialmente pregiudizievole da parte del socio ricorrente di dati ricavabili dalla documentazione sociale concernenti il contenuto dei servizi prestati ai clienti e il trattamento economico dei singoli dipendenti,

è da considerare -nei limiti della cognizione sommaria propria della presente sede- confermata dalla peculiare posizione del ricorrente,

- già presidente del cda della SRL e già svolgente funzioni operative rispetto all'oggetto sociale rappresentato dalla fornitura di servizi informatici (cfr. quanto esposto dallo stesso PALLADINO a p.2 del ricorso),
- e oggi da considerare potenzialmente interessato allo svolgimento in proprio di attività comunque interferente con quella tipica della società, come denotato anche da specifico episodio illustrato dalla resistente (cfr. pagg.5 e ss memoria di costituzione), episodio la cui valenza oggettiva permane anche a fronte della connotazione in senso del tutto occasionale fornite dalla difesa del ricorrente,

si che, in definitiva, la per così dire “controcautela” attuata dalla resistente -in termini di mascheramento della documentazione sociale resa disponibile al socio- non appare pretestuosa ma fondata sulla specifica esigenza di non diffondere al di fuori dello stretto ambito gestorio dati riservati;

considerato, in particolare, che nel bilanciamento tra i due interessi qui contrapposti va poi anche valutato come il socio ricorrente non abbia offerto convincente giustificazione del proprio interesse -quanto ai fini del controllo contabile/amministrativo cui è preordinato l'esercizio del diritto ex art.2476 cc secondo comma- alla specifica conoscenza dei dati che la resistente ha mascherato,

- essendosi limitato (cfr. in particolare il verbale di udienza sopra riportato) a specificare che il risultato dell'ultimo bilancio di esercizio renderebbe *“ancora più stringente l'esigenza di verificare la documentazione sociale senza oscuramenti”*;

considerato altresì che nel caso di specie il bilanciamento in discussione non possa essere adeguatamente realizzato attraverso la sottoscrizione da parte del socio ricorrente di impegno ad utilizzo esclusivamente endosocietario dei dati ottenuti, tenuto conto, in particolare per quanto riguarda i dati relativi al tipo di prestazioni eseguite in favore dei clienti, che si tratta di dati strettamente attinenti al *know how* aziendale, la cui mera conoscenza in capo a soggetto potenzialmente operante nello stesso settore rappresenta comunque una situazione pregiudizievole per la società;

ritenuto quindi conclusivamente che:



- per quanto riguarda l'accesso del ricorrente (punti n.1 e n.7 note autorizzate del ricorrente 14.4.2017):

- alle fatture attive 2016/2017 senza oscuramento delle prestazioni,
- ai cedolini relativi ai dipendenti senza oscuramenti,

non debba farsi luogo ad alcun ulteriore ordine cautelare nel senso da ultimo richiesto dal ricorrente, avendo la società fornito al PALLADINO la documentazione richiesta con oscuramenti da ritenere compatibili con l'esercizio del potere di controllo del socio, dovendosi poi dare atto che la SRL è disponibile alla consegna al ricorrente di prospetto esplicativo delle attività svolte per ogni singola fattura (senza fare menzione di dettagli strategici) nonché di elenco contenente il nominativo di tutti i dipendenti, prospetto ed elenco dei quali solo va quindi ordinata l'effettiva consegna al ricorrente;

- per quanto riguarda l'accesso del ricorrente ai contratti attivi (punto n.3 note autorizzate del ricorrente 14.4.2017 come precisato nel verbale che precede) va ordinata la consegna di copia di tale documentazione previo mascheramento del tenore delle prestazioni;

- per quanto riguarda l'accesso del ricorrente ai documenti di cui ai punti n.4, n.6 e n.8 delle note autorizzate del ricorrente 14.4.2017, non debba farsi luogo ad alcun ulteriore ordine cautelare, nel corso dell'udienza del 10.5.2017 essendosi chiarito che tali documenti sono già stati consegnati (punto n.6) ovvero non esistono (punto n.4) ovvero ancora riguardano altra società e non sono quindi in possesso della resistente (punto n.8);

ritenuto infine, per quanto riguarda l'accesso del ricorrente ai "*rapporti di lavorazione sul sistema JIRA anni 2016 e 2017 e prospetto di riconciliazione ore lavorate con fatture emesse, suddivise per singolo contratto/commissa*" (punto n.2 note autorizzate del ricorrente 14.4.2017), che le elaborazioni del sistema aziendale JIRA non possano -allo stato e nei limiti di cognizione sommaria propri della presente sede- essere configurate quali "documenti relativi all'amministrazione" come tali consultabili dal socio ex art.2476 cc a fini di controllo individuale, trattandosi di elaborazioni attinenti, come specificato dal rappresentante della SRL, alla c.d. contabilità industriale, di per sé distinta dalla c.d. contabilità generale ¹ e a differenza di quest'ultima né obbligatoria né propriamente attinente alla amministrazione ma piuttosto alla gestione sociale;

ritenuto, quanto alle **spese** del presente procedimento, sulle quali deve provvedersi versandosi nell'ipotesi di cui ai commi sesto e settimo dell'art.669octies cpc, che le stesse possano essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del procedimento;

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 cc, 700 cpc, 669octies cpc;

1. dato atto che la società resistente ha consentito -nelle more del procedimento- all'accesso del ricorrente a parte della documentazione sociale e dato atto che la società resistente si è

¹ più precisamente, secondo le definizioni ragionieristiche in materia:

- la contabilità generale è un insieme coordinato di scritture aventi come scopo la determinazione del reddito e del capitale d'esercizio;
- la contabilità industriale consiste nella rilevazione dei fatti interni di gestione con lo scopo principale di determinare i costi dei prodotti, la fissazione dei prezzi di vendita, la verifica della loro remuneratività, la rilevazione di risultati economici particolari, il controllo dei movimenti interni, l'accertamento dell'efficienza aziendale.



altresì dichiarata disponibile a consegnare al ricorrente l'elenco e i prospetti di cui in motivazione, ordina alla società resistente di consegnare al ricorrente:

- a. prospetto esplicativo delle attività svolte per ogni singola fattura attiva ed elenco contenente il nominativo di tutti i dipendenti, come precisato in motivazione;
- b. copia dei contratti attivi previo mascheramento del tenore delle prestazioni;

il tutto nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e con addebito al ricorrente dei costi di estrazione delle copie sub b.;

2. rigetta le ulteriori richieste cautelari formulate dal ricorrente nel corso dell'udienza del 10.5.2017;
3. compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Milano, 13 maggio 2017.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

